

Codice A13060

D.D. 20 maggio 2015, n. 100

**Occupazione ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., di immobili siti nei Comuni di OVIGLIO, BERGAMASCO, BRUNO, MOMBARUZZO, NIZZA M.TO, CASTEL BOGLIONE, CASTEL ROCCHERO, MONTABONE, TERZO, BISTAGNO, MONASTERO B.DA e PONTI, necessari per costruzione nuovo metanodotto "OVIGLIO-PONTI". Pagamento delle indennita' definitive accettate dagli aventi diritto.**

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista la determinazione dirigenziale n. 58 in data 02.11.2007 con la quale il Settore regionale Programmazione e risparmio in materia energetica, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 09.10.2006, integrato dagli approfondimenti di cui alla nota SNAM n. 19365 in data 05.06.2007;
2. dichiarazione della pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente all'area di una fascia di terreno larga m. 20,00 per parte dall'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas e conseguente adozione della variante allo strumento urbanistico;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, la costituzione di una servitù di metanodotto sui terreni interessati dal tracciato dell'opera.

Vista l'istanza presentata alla Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio – Settore Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri - Usi Civici da SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di

occupazione d'urgenza per un periodo di ventiquattro mesi e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria al fine di avviare i lavori previsti nel citato progetto definitivo per la cui realizzazione è indispensabile disporre degli immobili interessati in quanto il metanodotto esistente evidenzia capacità di trasporto limitate e quindi il superamento di tale criticità riveste carattere di particolare urgenza, considerato anche il crescente fabbisogno di energia delle utenze civili e industriali.

Visto il piano particellare trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A. con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore blu-rosso le aree di asservimento e con il colore rosso le aree di occupazione d'urgenza, con annessa offerta degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., relativo agli immobili siti nei Comuni di OVIGLIO, BERGAMASCO, BRUNO, MOMBARUZZO, NIZZA M. TO, CASTEL BOGLIONE, CASTEL ROCCHERO, MONTABONE, TERZO, BISTAGNO, MONASTERO B. DA e PONTI.

Visto che ai proprietari degli immobili interessati dalla procedura coattiva, (come previsto dall'art. 17 c. 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.), mediante comunicazioni personali inviate da SNAM Rete Gas S.p.A. è stata data notizia del rilascio, (avvenuto con la determinazione n. 58/2007 sopraccitata), dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del gasdotto, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, alcune Ditte proprietarie di terreni interessati dall'opera di cui all'oggetto, hanno presentato osservazioni scritte.

Visto il provvedimento della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio, Settore Attività Negoziabile e Contrattuale - Espropri - Usi Civici n. 847 in data 22.07.2008, con il quale non sono state accolte le osservazioni presentate dalle Ditte oppositori, ed è stata autorizzata l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di OVIGLIO, BERGAMASCO, BRUNO, MOMBARUZZO, NIZZA M. TO, CASTEL BOGLIONE, CASTEL ROCCHERO, MONTABONE, TERZO, BISTAGNO, MONASTERO B. DA e PONTI, necessari per la costruzione e l'esercizio del metanodotto di cui all'oggetto.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 847/2008, recante anche la misura delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento offerte, è stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Rilevato che, entro i termini di legge, quasi tutti i proprietari degli immobili interessati hanno rifiutato le indennità determinate con il predetto provvedimento n. 847/2008, ovvero nulla hanno comunicato al riguardo.

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., "...in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata...".

Visto il proprio provvedimento n. 1453 in data 16.12.2009, con il quale era stata richiesta alle Commissioni Provinciali Espropri di ALESSANDRIA e di ASTI, la determinazione delle indennità definitive di asservimento ed occupazione.

Vista la Deliberazione della C.P.E. di ALESSANDRIA n. 480 in data 01.04.2011, con la quale

erano state determinate le predette indennità definitive.

Vista la Deliberazione della C.P.E. di ASTI n. 81 in data 08.04.2010, integrata in data 18.05.2011, con la quale erano state determinate le predette indennità definitive.

Dato atto che SNAM Rete Gas S.p.A., ha notificato agli aventi diritto copia stralcio delle predette Deliberazioni.

Vista la “dichiarazione di accettazione” delle indennità definitive di occupazione ed asservimento, (stabilite in complessivi € 1.490,36 dalla sopraccitata Deliberazione della C.P.E. di ASTI), inoltrata nei termini di legge dalla Ditta concordataria BONZO Lodovico e BONZO Renata, proprietaria dei terreni siti in Comune di BRUNO (AT) - N.C.T. – Foglio 2 - mappali 325 e 326 - interessati dall’opera di cui all’oggetto.

Rilevato che il proprio provvedimento n. 1453/2009 disponeva anche, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., il versamento alla Cassa DD. PP. delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento stabilite con il proprio provvedimento n. 847/2008 e non accettate espressamente dagli aventi diritto.

Considerato che le indennità provvisorie relative ai terreni di che trattasi, ammontanti a complessivi € 672,85, a suo tempo erano state versate alla Cassa DD.PP. in quanto i Signori BONZO Lodovico e BONZO Renata non le avevano espressamente accettate.

Considerato che questa Struttura, con separato provvedimento, ha già provveduto allo svincolo di tali indennità a favore dei Signori BONZO Lodovico e BONZO Renata.

Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, per l’occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù sui terreni di che trattasi, i Signori BONZO Lodovico e BONZO Renata hanno diritto al pagamento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., di un indennità integrativa di complessivi € 817,71, corrispondente alla differenza tra le indennità definitive di occupazione ed asservimento determinate dalla C.P.E. di ASTI e le indennità provvisorie stabilite con il proprio provvedimento n. 847/2008.

Ravvisata pertanto la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di disporre il pagamento dell’indennità integrativa sopraccitata spettante agli aventi diritto, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Tutto quanto sopra premesso,

*determina*

## **ART. 1**

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento della maggiore somma accettata a titolo definitivo dei Signori BONZO Lodovico e BONZO Renata quale indennità integrativa di occupazione temporanea e di asservimento degli immobili siti in Comune di BRUNO (AT) ed interessati dall’opera di cui all’oggetto, così come meglio descritto e specificato in premessa.

## **ART. 2**

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

## **ART. 3**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

## **ART. 4**

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente Responsabile  
Marco Piletta